



COMUNE DI USSEGLIO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione

N. 36 del 20/08/2026

SERVIZIO DI SEGRETERIA

OGGETTO :

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS
267/2000 E DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA
DITTA OGGI LAVORO SPA AGENZIA PER IL LAVORO - VIA TORINO 52 -
10082 CUORGNE' (TO) P.IVA 09165890014 – CIG BA526F97E8.
PROROGA CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

OGGETTO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OGGI LAVORO SPA AGENZIA PER IL LAVORO - VIA TORINO 52 - 10082 CUORGNE' (TO) P.IVA 09165890014 – CIG BA526F97E8. PROROGA CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

l’art. 107, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che recita testualmente: "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

VISTO l’art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.lgs. 165/2001 riporta, all’art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui “a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco, ed in particolare il decreto n. 1 del 1/01/2026 “Nomina responsabile area contabile ex artt 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000”, con il quale il Sindaco ha individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione e riservandosi la posizione organizzativa dell’area contabile;

PRELIMINARMENTE, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. come disposto dal D.L.174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

PREMESSO che, a seguito delle dimissioni del personale addetto all’Ufficio tecnico, lo stesso risulta sprovvisto di personale qualificato in grado di garantire le normali funzionalità dell’Ente;

CONSIDERATO che per garantire la gestione delle attività del Settore tecnico (edilizia privata e lavori pubblici) dal mese di febbraio al mese di giugno 2026 si è reso necessario ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo per la copertura dell’ orario di apertura del servizio, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale che consentirà all’ente di implementare l’organico attuale con un tecnico a tempo indeterminato ai sensi del d. lgs 165/2001 e nel rispetto delle previsioni costituzionali;

RICHIAMATE le propria precedente determinazione n. 8 del 10/02/2026 con la quale si procedeva all’affidamento del suddetto servizio di somministrazione lavoro alla ditta Oggi Lavoro Spa Agenzia per il lavoro _ Via Torino 52 – 10082 Cuorgnè (TO) p. IVA 09165890014, per un importo stimato di € 6.000,00 iva compresa per n. 1 unità di personale;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 29 del 29/06/2026 con cui si procedeva alla proroga del contratto di somministrazione lavoro sino al 31/08/2026;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 31 luglio 2026 si è provveduto alla rideterminazione dei parametri limite per l'instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile relativi all'anno in corso incrementando il tetto di spesa di ulteriori € 4.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 luglio 2026 ad oggetto "Quarta variazione al bilancio di previsione 2026/2028. Esame ed approvazione".

CONSIDERATO che il contratto di somministrazione dei lavoratori interinali selezionati nell'ambito dell'affidamento in argomento si concludono in data 31/08/2026;

RILEVATO CHE, in considerazione della prossima scadenza del suddetto contratto di somministrazione lavoro e dell'attuale situazione dell'ufficio tecnico comunale ancora sprovvisto di personale qualificato, si rende necessario procedere ad un ulteriore proroga dello stesso nei limiti degli stanziamenti di bilancio determinati con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 31/07/2026 ;

CONSIDERATO che nelle more della proroga si darà avvio alla fase concorsuale per l'espletamento di idoneo bando di concorso per la copertura di n. 1 istruttore tecnico (ex cat C1) da assegnare all'area tecnica;

VISTO il contratto di somministrazione lavoro il quale prevede alla lett. c) delle premesse la possibilità di proroga del contratto in essere;

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina relativa alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

RAVVISATA, per le ragioni sopra riportate, la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, l'estensione del servizio in argomento sino al 31 dicembre 2026;

RILEVATO che sul 580/1088/99, esercizio finanziario 2026 permane la necessaria disponibilità di cassa e competenza;

CONSIDERATO che, per tutte le motivazioni sopra indicate, si ritengono sussistenti i presupposti che legittimano il ricorso alla modifica contrattuale in oggetto;

CONSIDERATO che è stata effettuata una indagine di mercato tra gli operatori economici operanti sulla categoria del servizio richiesto;

VERIFICATA la regolarità per il versamento dei contributi INPS e INAIL conservato agli atti d'ufficio;

ATTESO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e che il relativo codice CIG è il seguente: BA526F97E8

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2025 avente ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 – Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.12.2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2026 avente ad oggetto "1° variazione al bilancio di previsione 2026/2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2026 avente ad oggetto "Determinazione dei parametri limite per l'instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile anno 2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09/02/2026 avente ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno del personale 2026/2028. Modifica";

VISTI:

- lo Statuto del Comune, ispirato ai principi della Costituzione
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'estensione del contratto in corso con l'operatore Oggi Lavoro Spa Agenzia per il lavoro _ Via Torino 52 – 10082 Cuornè (TO) p. IVA 09165890014 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un contingente di n. 1 unità di personale appartenenti all'Area Tecnica in virtù delle esigenze dell'ente, sino al 31 dicembre 2026;
2. di approvare lo schema di proroga allegato al presente atto;
3. di aumentare la capienza dell'impegno già assunto per la causale di cui trattasi per l'ammontare di ulteriori € 4.000,00 all'assunzione sul capitolo n. 580/1088/99;
4. di trasmettere copia della presente determina alla ditta Oggi Lavoro Spa Agenzia per il lavoro;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza;
7. di dare adeguata comunicazione e pubblicità al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Usseglio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
SEFFUSATTI Bianca